

CCEN Matera S.r.l.

Piazza Walther Von Vogelweide 8  
39100 – Bolzano (BZ)  
C.F. e P.IVA 03090410212

Alla cortese attenzione di

**MINISTERO DELLA CULTURA**

**Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

[ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

**Direzione Generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS**

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

E p.c.

**REGIONE BASILICATA**

**Dipartimento Ambiente e Energia**

**Ufficio compatibilità ambientale**

[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regionebasilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regionebasilicata.it)

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA**

[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

**MINISTERO DELLA CULTURA**

**Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura**

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

**OGGETTO: [ID\_VIP:7588] – Progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di picco di 59,76828 MW e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel Comune di Matera (MT), in località “JESCE” (area idonea ex lege).**

**Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR del 11 settembre 2023, prot. n. 20128-P.**

Il sottoscritto Joerg Menyesch, in qualità di legale rappresentante della società CCEN Matera S.r.l. (la “**Società**”), avente sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide n. 8, 39100 Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA n. 03090410212, con riguardo al parere in oggetto rilasciato da Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR, osserva quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- i) La Società, in data 25 ottobre 2021, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale (“**VIA**”) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (“**Codice dell’ambiente**”), successivamente acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica (oggi, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – “**MASE**”) con nota n. 120579 del 5 novembre 2021, relativamente al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di picco di 59,76828 MW e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel Comune di Matera (MT), in località “JESCE” (“il “**Progetto**”);
- ii) Con nota prot. n. 87631 del 13 luglio 2022, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità dell’istanza comunicando, contestualmente, l’avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006;
- iii) Con nota prot. n. 1781 del 21 luglio 2022, Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR (“**Soprintendenza Speciale**”) ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (“**Soprintendenza della Basilicata**”) di esprimere le proprie valutazioni in merito al Progetto e ai Servizi II e III alla Direzione Generale ABAP di esprimere i propri contributi istruttori;
- iv) La Soprintendenza della Basilicata, con nota n. 10025 del 18 agosto 2022 ha comunicato a Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter esprimere il proprio parere;
- v) Il Servizio II della Direzione Generale ABAP, con nota n. 2882 del 30 agosto 2022 ha comunicato a Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Soprintendenza della Basilicata allo scopo di poter esprimere il proprio contributo istruttorio;
- vi) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, con nota prot. n. 7921 del 20 ottobre 2022, ha comunicato alla Società la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di procedere con l’attività istruttoria rilevante ai fini dell’espressione dei pareri necessari;
- vii) La Società, al fine di poter redigere la documentazione integrativa richiesta, con nota acquisita da Codesta Soprintendenza Speciale n. 5300 del 4 novembre 2022, ha chiesto alla competente Direzione Generale del MASE la sospensione del termine di 120 giorni, concessa dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. 144901 del 21 novembre 2022;
- viii) La Società, con le note acquisite al protocollo di Codesta Soprintendenza Speciale n. 3464 e n. 3514 del 10 marzo 2023, n. 4023 del 17 marzo 2023, ha trasmesso **tutta la documentazione integrativa richiesta attestante la piena compatibilità del Progetto con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali**;
- ix) Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 20128-P dell’11 settembre 2023 (“**Parere**”) si è espresso negativamente rispetto alla realizzazione del Progetto;

#### **CONSIDERATO CHE**

- x) Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi sono considerate dall’ordinamento opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

- xi) Il progetto delle opere di rete descrive puntualmente il tracciato del cavidotto interrato che, come si può facilmente osservare dall'esame della documentazione cartografica allegata (cfr. Allegato 1), interferisce solo marginalmente con il "Regio Tratturo Melfi-Castellaneta", contrariamente a quanto erroneamente riferito da Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale nel parere in oggetto;
- xii) Fermo quanto precede, in ogni caso, la realizzazione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno non è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica in base a quanto specificato dal punto A.15 dell'Allegato A al Regolamento sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31. La disposizione citata, tra gli altri, menziona chiaramente i cavi interrati per le reti di distribuzione tra le opere soggette al regime da essa previsto;
- xiii) La Società ha ampiamente dimostrato per mezzo dei documenti e degli elaborati progettuali presentati unitamente all'istanza di avvio del procedimento in oggetto nonché attraverso la trasmissione di un'abbondante mole di documentazione integrativa, l'oggettiva assenza di impatti visivi né di qualsiasi altro tipo. Ciò sia con riferimento rispetto al sito UNESCO – Parco delle chiese rupestri di Matera citato nel parere in oggetto, sia rispetto a tutti i beni tutelati presenti nell'area vasta;
- xiv) La Società ha ampiamente e dettagliatamente dimostrato, nei documenti trasmessi nel corso del procedimento, la conformità del Progetto ai requisiti, sia di carattere quantitativo che di carattere qualitativo, di cui alle Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica (oggi, Mase) sugli Impianti Agrivoltaici ("**Linee Guida Agrovoltaiico**"), proprio con particolare riferimento alle colture previste e alla capacità di incrementare il grado di redditività del terreno, al momento incolto e abbandonato.
- xv) Il D.M. 10 settembre 2010, recante "Linee Guida per gli impianti fotovoltaici", prevede all'Allegato 3, paragrafo 17 che *"L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17"* e, al paragrafo 17, che *"l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti"*.
- xvi) L'art. 20, comma 8 lett. c) del D.Lgs. 199/2021 dichiara aree idonee ope legis le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 né ricadono all'interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai fini della presente norma si considera una fascia di rispetto dai beni tutelati pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici;
- xvii) La fascia di *buffer* di 500 metri cui al punto che precede, come emerge dalla documentazione, risulta pienamente rispettata dal Progetto con la conseguenza evidente che lo stesso è localizzato in area idonea

### TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

e ferme restando le conclusioni circa la idoneità ex lege dell'area de qua, la scrivente, in relazione agli specifici punti di cui al Parere della Soprintendenza Speciale.

### OSSERVA QUANTO SEGUE

1) In relazione ai rapporti fra il progetto delle opere di connessione alla rete elettrica e il Regio Tratturo Melfi Castellaneta/Via Appia

A pagina 10 di 36, punto 3) del Parere viene erroneamente affermato che le: “le opere di connessione dell’impianto coincidono per circa 1800 m con un tratto del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta”. Al contrario, la documentazione progettuale fornita sotto forma di shapefiles dimostra chiaramente che l’intero tracciato del cavidotto interrato è di lunghezza pari a circa 2885 (duemilaottocentoottantacinque/00) metri e il parallelismo con il tratturo e con la Via Appia ricorre per circa 1200 (milleduecento/00) metri sulla Strada Provinciale n. 140. Quest’ultima è una strada pubblica asfaltata che ospita altre reti di sottoservizi interrati, alcuni dei quali correlati alla Sottostazione Terna e alla Stazione di elevazione esistenti e prospicienti la stessa strada. Inoltre, anche a pagina 36 di 36 si afferma erroneamente che “l’utilizzazione a sede di cavidotto per linea elettrica del Tratturo Melfi-Castellaneta, bene culturale sottoposto a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche”. Infatti, al contrario, è la Strada Provinciale n. 140 ad essere destinata a sede di cavidotto ed il tracciato di questa non coincide affatto con quello del tratturo. Si ribadisce pertanto che l’interferenza del cavidotto con il tratturo è ridotta a due soli punti di intersezione facilmente superabili tramite la tecnica “no-dig” della Trivellazione Orizzontale Controllata c.d. TOC ormai utilizzata con successo in aree molto più sensibili di quelle oggetto della contestazione.

Si richiama, in relazione a quanto appena osservato, il documento “MAT21-160002-R\_Rel-Integrazioni” (acquisito da Codesta Soprintendenza Speciale con prot. n. 3514 del 10 marzo 2023) redatto in ossequio a quanto richiesto dalla nota della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 7921 del 20 ottobre 2022 (pag. 8 di 10) e, nello specifico:

- a) la richiesta formulata da Codesta Soprintendenza Speciale “Richiesta del MiC SS PNRR – prot. n. 2950-P del 01/09/2022: Ulteriori chiarimenti con eventuali grafici di dettaglio che riportino indicazione della modalità di attraversamento tramite TOC dei beni vincolati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii”
- b) la risposta della Società: “Risposta del proponente: Si forniscono i seguenti elaborati: (i) MAT21-160203-D\_Dett-Attrav-TOC-Int.01; (ii) MAT21-160204-D\_Dett-Attrav-TOC-Int.02”

Le criticità emerse rispetto alle interferenze fra il tracciato del cavidotto interrato e il Regio Tratturo Melfi Castellaneta e/o la Via Appia devono, pertanto, intendersi risolte a livello di progettazione definitiva dalla presentazione dei suddetti elaborati facenti parte delle integrazioni trasmesse in data 08 marzo 2023 che dimostrano la modalità di risoluzione delle n. 2 (due) interferenze esistenti fra il tratturo e il cavidotto interrato consistente nell’attraversamento sotterraneo mediante la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata alla profondità di almeno 3 (tre) metri dal piano campagna. La fase esecutiva della progettazione, che si svolge a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni, sarà più propriamente dedicata all’approfondimento tecnico dei dettagli sulle modalità di realizzazione dell’intervento. Ad ogni modo, la costruzione del cavidotto verrà effettuata sotto stretta sorveglianza per quanto attiene ai profili della tutela archeologica nei modi e nei termini prescritti dalle Soprintendenze competenti, con ampia disponibilità, da parte della Società proponente, ad aderire ad ogni ulteriore disposizione eventualmente impartita nella fase esecutiva dai soggetti competenti.

È opportuno rammentare, inoltre, che l’area di progetto non ha alcuna attiguità al tracciato del tratturo e/o della via Appia essendo abbondantemente esterna ai *buffer* di 200 metri e di 500 metri fissati dalle normative (la distanza impianto-tratturo è superiore a 1000 m).

Dal punto di vista dell’impatto visivo e paesaggistico si ribadisce che, come già ampiamente dimostrato e suffragato dalla documentazione progettuale e integrativa, dall’attuale S.P. n. 140, in

parte coincidente con il tratturo e con la Via Appia, non è possibile scorgere l'area di progetto per motivi di carattere morfologico-strutturale, facilmente evincibili dalla lettura di quanto trasmesso.

È pertanto evidente che ogni osservazione riguardante il tratturo e la Via Appia, più volte reiterate nella stesura del suddetto parere, viene facilmente superata da quanto illustrato nella documentazione a disposizione di tutti gli enti.

2) In relazione ai rapporti fra il progetto del generatore fotovoltaico ed il sito UNESCO

Nella documentazione progettuale presentata in origine, corroborata dall'abbondante mole di integrazioni prodotta, viene dimostrata l'oggettiva e totale assenza di impatti di qualsivoglia genere nei confronti del sito UNESCO "IT670 – I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera", distante in linea d'aria mediamente 5 km in direzione sud-ovest dall'area di progetto, ma su strada 8-9 km su percorso marcatamente non rettilineo né pianeggiante.

Già nella prima presentazione del progetto la proponente ha esaminato spontaneamente e con dovuta attenzione le potenziali criticità relazionali con il sito UNESCO nell'elaborato "31-VIA.06 – RELAZIONE INTERFERENZE SITO UNESCO "IT670 – I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera", facente parte integrante e sostanziale dello Studio di Impatto Ambientale. Infatti, nella definizione dell'area vasta di studio che normalmente contempla un buffer dai 3 ai 5 km dal perimetro dell'area di progetto, è stata considerata un'area incrementata, per il Progetto in esame, fino a circa 10 chilometri in direzione della città di Matera, allo scopo di ricomprendere anche il sito UNESCO all'interno dell'area di studio. Si sottolinea, a ulteriore dimostrazione della completezza di quanto prodotto dalla Società, che il sito UNESCO **sarebbe risultato totalmente esterno ad un normale buffer di studio degli impatti ambientali relativi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico.**

Con la Legge Regionale n. 54 del 30 Dicembre 2015, pubblicata sul B.U.R. n.2 del 16/01/2016 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010", all'Allegato A la Regione Basilicata ha introdotto ulteriori criteri di valutazione per l'allocazione degli impianti da fonti rinnovabili nel territorio rispetto a quanto indicato nel P.I.E.A.R.

L'Allegato A della L.R. 54/2015 definisce i siti non idonei all'installazione di FER e, oltre a richiamare le disposizioni della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007, recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010. Nel medesimo Allegato A sono previsti diversi "ampliamenti" alle distanze di "salvaguardia" nonché l'introduzione di nuovi livelli di "interesse" di beni ambientali, paesaggistici, archeologici e monumentali.

La L.R. 54/2015 non introduce limiti assoluti alla installazione di impianti rinnovabili ma fornisce ai soggetti competenti ulteriori criteri di valutazione della compatibilità ambientale dei progetti da loro esaminati.

Per ciascuna macroarea tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" procedendo alla mappatura sia delle aree non idonee già identificate dal PIEAR (L.R. n. 1/2010), sia delle aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle Linee Guida. Rispetto alle aree già identificate dal PIEAR (L.R. n. 1/2010), per alcuni beni sono stati ampliati i buffer di riferimento e riportate le relative motivazioni.

Per i siti facenti parte del patrimonio UNESCO il buffer di riferimento è stato determinato in metri 8.000 dal perimetro cartografico che ne delimita il territorio.

Tuttavia, rileva il fatto che l'area di progetto, pur collocata all'interno del *buffer* di 8 chilometri, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2, co. 2- *bis*, della legge regionale n. 54/2015 (*rectius* co. 3

dell'art. 2, per effetto della novella di cui all'art. 20, co. 1, L.R. 24 luglio 2017, n. 19), nella versione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, ai sensi del quale *“nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel comma 1 del presente articolo”*.

Come specificato nella delibera di Giunta Regionale n. 903 del 07 luglio 2015, i poligoni dei comparti di interesse archeologico individuati in cartografia non costituiscono una delimitazione topografica con valore esclusivo, ma intendono svolgere la funzione, prevista dall'Allegato 3) del D.M. 10/09/2010 *“Criteri per l'individuazione di aree non idonee”*, di *“offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione dei progetti, [...] non configurandosi come divieto preliminare”*.

Il medesimo Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010 è esplicito nel chiarire che *«l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti»*, mentre, per quanto attiene alla loro individuazione precisa che, da un lato, *«l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito»* (lett. a) e, dall'altro, che *«l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela»* (lett. b), ribadendo il criterio guida enunciato in premessa attraverso la precisazione che *«l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio»*.

Al contrario, come esplicitamente riferito nel medesimo Allegato A alla L.R. 54/2015, l'estensione del perimetro in questione è stata calcolata *“considerando la distanza massima dal confine comunale”*. La stessa legittimità di una fattispecie così strutturata appare quantomeno dubbia alla luce di quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico che, all'allegato 3 *“Criteri per l'individuazione delle aree non idonee”*, prescrive che *“l'individuazione delle aree non idonee [...] deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito”*. Il criterio adottato dalla Regione, che perimetra l'area basandosi sul solo dato della distanza dal territorio comunale, è in palese contrasto con quanto previsto dal quadro normativo in materia di definizione delle aree non idonee e, in particolare, con la riserva di procedimento amministrativo volta a operare un *“bilanciamento concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, il principio di massima diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili”*, valorizzata anche dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare, Corte Costituzionale 26 ottobre 2022 n. 216).

Anche ammettendo la piena legittimità della norma istitutiva di una fascia di rispetto di 8 chilometri dai siti UNESCO, rimane comunque valido il principio per il quale l'individuazione dei siti non idonei non può *ex se* essere considerata alla stregua di un divieto preliminare all'insediamento degli impianti, costituendo solo uno strumento di semplificazione e accelerazione dell'istruttoria che deve essere comunque condotta dall'Amministrazione procedente in concreto.

Si osserva altresì che l'Allegato 3) del medesimo D.M., facendo riferimento ai *“siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO”* quali specificazione della categoria generale delle *“aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate”* (lett. f) – fra cui, per l'appunto i siti UNESCO – individua

una preclusione all'autorizzazione dell'impianto solo laddove questo si collochi all'interno di quelle tipologie di aree (fra cui i siti UNESCO), rifuggendo, di contro, per quanto riguarda i menzionati siti UNESCO, dalla previsione di qualsivoglia area di rispetto esterna (espressamente previste, di contro, solo con riguardo alle "zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/ religioso", nonché alle "fasce di rispetto o aree contigue alle aree naturali protette").

È evidente come lo spirito del legislatore sia quello di tutelare un territorio pregno di testimonianze non ancora tutelate da dispositivi giuridici, rimettendo i progetti oggetto di procedura autorizzativa a una valutazione concreta che tenga conto delle specificità e delle peculiarità di volta in volta rilevate.

Pertanto, nel caso specifico dell'impianto in esame, **ubicato presso la Zona Industriale di Jesce**, si esortano gli organismi valutatori a considerare in maniera più obiettiva la quantità e la qualità degli impatti realmente prevedibili nei confronti del sito UNESCO. Esclusi tutti gli impatti esaminati nel SIA per estraneità geografica (impatti delle fasi di cantiere, impatto acustico nella fase di esercizio, impatto elettromagnetico, ecc.) l'unico elemento degno di essere preso in considerazione risulta essere l'impatto visivo e paesaggistico. L'analisi di intervisibilità teorica mostra come, sebbene morfologicamente il sito UNESCO sia posto ad una quota altimetrica superiore a quella dell'area di progetto, di fatto l'azione combinata di molteplici fattori quali la notevole distanza (superiore al limite naturale di percezione visiva dell'occhio umano), la presenza di ostacoli naturali o artificiali diffusamente distribuiti sul territorio, la presenza di elementi morfologici locali aventi una risoluzione maggiore rispetto a quella del modello matematico considerato<sup>1</sup>, che danno luogo a soglie visive non calcolate, rendono oggettivamente impossibile scorgere l'area di progetto da qualsiasi punto posto all'interno del perimetro del sito UNESCO, anche mediante un'attenta osservazione.

Tale circostanza, ipotizzata nella documentazione progettuale iniziale, è stata convalidata dagli approfondimenti fotografici realizzati sul posto a seguito delle richieste di integrazione. Essi dimostrano in maniera inequivocabile ed incontestabile quanto affermato. Di ciò che emerge da tali dati oggettivi non risulta traccia presso il parere espresso dal MiC. Si invita pertanto a consultare con maggiore attenzione l'elaborato integrativo "MAT21-160110-R\_Report-Fotografico-AO-PO" presso il quale viene introdotta la distinzione fra punti di vista prossimali e punti di vista distali.

Nel primo caso sono stati presi in considerazione cinque punti ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di progetto presso i quali, per ovvi motivi, l'impianto risulterà visibile. Nessuno di tali punti, distanti da circa 70 a circa 200 m dal perimetro della recinzione, coincide con un sito sottoposto a tutela e/o di valenza storico-culturale-paesaggistica-archeologica particolarmente rilevante. Due di essi (n. 07 e n. 08) sono ubicati lungo la S.P. n. 271 e sono stati scelti per rappresentare l'effetto dinamico della percezione visiva delle opere. Si può facilmente constatare che lungo la S.P. n. 271 si può ottenere solamente una lettura visiva fuggevole delle strutture e delle coltivazioni di lavanda che caratterizzeranno l'impianto agrivoltaico, con un'azione mitigativa delle siepi perimetrali particolarmente efficace anche dal punto di vista estetico.

Nel secondo caso sono stati presi in considerazione n. 15 punti coincidenti con altrettanti siti segnalati dal PPR della Basilicata e dal PTPR della Puglia e/o elementi puntuali protetti o vincolati,

---

<sup>1</sup> L'analisi di intervisibilità teorica si basa sull'utilizzo di un modello digitale di elevazione (DEM) scaricato dal geoportale della Regione Basilicata con risoluzione a terra di 5x5 m. Nel caso specifico è stato impiegato un DTM (Modello Digitale del Terreno) che non tiene conto degli elementi presenti al di sopra della superficie topografica. Dato un punto di osservazione ubicato sul DTM l'algoritmo di calcolo "Viewshed" di GDAL disponibile per QGIS fornisce la distinzione fra porzioni di territorio non visibili e porzioni di territorio TEORICAMENTE visibili. Nel primo caso si ha la matematica certezza della sussistenza della non visibilità; nel secondo caso occorre un approfondimento in sito per verificare la sussistenza o meno della visibilità teorica.

accessibili al pubblico e/o altri punti di particolare rilevanza panoramica, in parte già considerati nell'analisi di intervisibilità teorica, in parte introdotti ex-novo. Per tali punti sono state inseriti anche i profili topografici tracciati dal punto considerato fino all'area di progetto per irrobustire la dimostrazione del risultato ottenuto. Come si può evincere dall'osservazione della documentazione fotografica realizzata L'IMPIANTO PUO' ESSERE VISTO SOLO DAL PUNTO N. 06, posto anch'esso sulla S.P. n. 271 a circa 1 km di distanza e presso il quale valgono le stesse considerazioni espresse per i punti n. 07 e n. 08.

Quindi, per quanto riguarda il sito UNESCO, al quale appartengono i punti analizzati n. 23 – Cava del Sole, n. 10 – Mulino Alvino, n. 09 – Murgecchia, n. 20 – Masseria Radogna e n. 19 – Sassi di Matera, non sussiste alcuna visibilità verso l'area di progetto.

Alla luce di quanto così evidentemente dimostrato è chiaro che le espressioni di pareri basati sulle indicazioni della L. R. n. 54/2015 riguardo alla presenza dell'area di progetto all'interno del buffer di 8000 m dal sito UNESCO vadano assolutamente riviste onde prendere atto che l'impianto agrivoltaico di cui al progetto in esame non è in grado di esercitare alcun tipo di impatto nei confronti del sito patrimonio dell'umanità. Il caso di specie rappresenta uno di quelli per i quali sarebbe opportuno procedere ad una verifica sul campo di quanto rappresentato dal proponente, in quanto risulta largamente insufficiente la sola valutazione bibliografica e cartografica degli elementi progettuali e contestuali, sia programmatici che ambientali.

È sufficiente muoversi fra la rotatoria di Jesce e il centro abitato di Matera lungo la S.P. n. 271, fatta di svolte e saliscendi senza soluzione di continuità, per percepire gradualmente il passaggio da un contesto tipicamente antropizzato ed industrializzato al contesto paesaggistico giustamente valorizzato e tutelato dall'UNESCO, acquisendo reale contezza del fatto che trattasi di fatto di due ambienti che non condividono alcun carattere distintivo e peculiare, diversamente da quanto rappresentato presso i piani paesaggistici che evidentemente non prendono in debita considerazione le sostanziali difformità fra l'entroterra materano e la zona di confine quale risulta essere la località Jesce.

Pertanto, l'ubicazione dell'area di progetto al limite estremo del virtuale buffer di 8000 m conferisce all'intervento in esame tutti i requisiti per una valutazione dedicata e puntuale che vada oltre la frettolosa collocazione tout-court entro il suo perimetro e che tenga conto della realtà, ovvero che la zona industriale di Jesce e il sito UNESCO non hanno alcuna relazione l'una con l'altro, neanche in termini di visibilità.

Tutti i profili in questa sede sinteticamente esposti e approfonditi nei numerosi contributi istruttori forniti dalla Società attraverso la produzione di pertinente documentazione fotografica e cartografica volta a fornire una concreta rappresentazione dello stato del contesto paesaggistico in cui il Progetto si inserisce, ivi compreso il sito UNESCO, non risultano in alcun modo esaminati e valutati nel Parere in oggetto. A conferma di ciò rileva l'utilizzo, da parte di Codesta Soprintendenza Speciale, di stralci di illustrazioni riportati in modo del tutto illogico rispetto al contesto logico-sintattico dal quale sono state estrapolate, con l'effetto di distorcerne il significato e di non voler prendere in considerazione le argomentazioni della Società. Di conseguenza, anche per il profilo *de quo*, il percorso motivazionale del parere in oggetto risulta essere illogico e viziato dall'omesso esame della documentazione prodotta.

Da ultimo si rileva, in ogni caso, che il progetto in esame è un **progetto agrivoltaico** che verrà realizzato in ossequio alle Linee Guida Ministeriali in materia di impianti agrivoltaici. Pertanto, non possono essere ad esso applicate in modo automatico le limitazioni previste in relazione agli impianti fotovoltaici di tipo tradizionale. In questo senso rileva quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003, recepito dal D.M. 10 settembre 2010, ai sensi del quale le "Regioni possono procedere soltanto alla individuazione di siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti", atteso che la *ratio* del criterio residuale deve essere individuata nel "principio

di massima diffusione delle energie rinnovabili”. Per questo motivo, alla tipologia di impianti quale quella proposta dalla Società, non può essere estesa una disciplina, quale quella della L.R. 54/2015 che nemmeno contempla gli impianti agrivoltaici. Questo orientamento, che riconosce una differenza ontologica tra gli impianti cosiddetti “tradizionali” e gli impianti agrivoltaici è stato fatto proprio da un consolidato orientamento dei tribunali di primo grado, recentemente confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 30 agosto 2023 n. 8029.

3) Sui rapporti fra l'area di progetto e i beni culturali, vincolati e non, presenti presso l'area vasta

A pag. 8 di 36 punto 2.2 del parere del MiC, che richiama la nota prot. n. 8145 del 17/07/2023 della SABAP Basilicata, si afferma erroneamente che “dagli elaborati progettuali si evince che non è stato redatto uno Studio del patrimonio non tutelato ma con valore storico”, salvo poi trovare a pag. 26 di 36 uno stralcio dell'elaborato del quale si nega la presenza (fig. 4). Si rimanda all'elaborato “MAT21-160002-R\_Rel-Integrazioni”, pag. 8 di 10, ove risulta:

- Richiesta del MiC SS PNRR – prot. n. 2950-P del 01/09/2022:  
*Studio sul patrimonio storico costruito non tutelato (masserie, opere d'arte del paesaggio rurale storico, muretti a secco, etc.) presente nell'area vasta nel rispetto dei buffer previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, anche su cartografia nella quale il patrimonio dovrà essere opportunamente numerato e completo di denominazione.*
- Risposta del proponente:  
*Si fornisce il seguente elaborato: MAT21-160201-D\_Cartograf-Patrim-Storico. a esso si evince che presso l'area di progetto dell'impianto non sono ricompresi muretti a secco né altri edifici rurali. Si può rilevare la presenza di questi solo lungo il tracciato del cavidotto, le previsioni progettuali del quale non si riflettono in alcun modo su di essi lasciandone inalterata la presenza e la natura.*

In aggiunta a quanto rappresentato presso detto elaborato integrativo e presso i seguenti altri:

- MAT21-160202-D\_Cartograf-Vincoli-Paes-A
- MAT21-160202-D\_Cartograf-Vincoli-Paes-B

come anche affermato presso lo stesso punto 2.2 sopra citato, oltre al Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, all'interno dell'area vasta è presente un altro bene tutelato: “Masseria Torre Spagnola”, distante circa 3700 m.

È evidente, senza neanche la necessità di produrre una rappresentazione cartografica che ne raffiguri i requisiti, che l'area di progetto sia pienamente qualificabile come **area idonea all'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi della lettera c-quater, comma 8, art. 20 del D. Lgs. 199/2021:**

*“[...] aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela ((di tre chilometri)) per gli impianti eolici e ((di cinquecento metri)) per gli impianti fotovoltaici. [...]”,* come anche affermato nello stesso contributo del MiC a pag. 35 di 36 nel quale però si omette di precisare che l'area di progetto **non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.** Si precisa inoltre che il “vincolo paesaggistico in itinere” riguardante l'intero territorio comunale di Matera NON È contemplato dalla norma citata.

Infine, si contesta con forza l'inesatta affermazione della SABAP di Bari di cui a pag. 13 di 36, punto 2.1a: *“Il progetto non presenta un'adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e fotoinserimenti del progetto. In particolare, non è stata prodotta documentazione relativa all'impatto che l'intervento avrebbe nelle visuali lungo il tratturo Melfi-Castellaneta, né sulle preesistenze storiche e naturalistiche citate in precedenza”*.

Si invita nuovamente ad esaminare con maggiore attenzione quanto rappresentato negli elaborati integrativi:

- MAT21-160110-R\_Report-Fotografico-AO-PO
- MAT21-160100-R\_Rel-Paesaggistica
- MAT21-160201-D\_Cartograf-Patrim-Storico
- MAT21-160202-D\_Cartograf-Vincoli-Paes-A
- MAT21-160202-D\_Cartograf-Vincoli-Paes-B

oltre che negli elaborati di prima presentazione:

- MAT21\_21C-VIA.02c\_SIA\_Quadro\_di\_Riferimento\_Ambientale
- MAT21\_29-VIA.05-Studio di Intervisibilità e Fotoinserimenti
- MAT21\_30A-VIA.05a\_Allegato\_Carta\_Intervisibilità\_1
- MAT21\_30B-VIA.05b\_Allegato\_Carta\_Intervisibilità\_2
- MAT21\_30C1-VIA.05c\_All\_Carta\_Interv\_P\_C-VP01
- MAT21\_30C10-VIA.05c\_All\_Carta\_Interv\_P\_C-VP10
- MAT21\_30C11-VIA.05c\_All\_Carta\_Interv\_P\_C-VP11

dallo studio dei quali risulta che il territorio pugliese, parte del quale è stato ricompreso all'interno dell'area vasta, risulta del tutto avulso dal contesto di inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento (con esclusione del solo cavidotto interrato). Infatti, non solo l'area di progetto dell'impianto dista oltre 1 chilometro dal confine Puglia-Basilicata ma, soprattutto, è morfologicamente localizzata oltre una soglia visiva che ne impedisce la percezione visiva da qualsiasi punto ubicato in territorio pugliese, di significativa valenza storico-culturale-architettonico-paesaggistico-archeologica e non. Sarebbe stato sufficiente osservare i risultati degli approfondimenti sulla visibilità verso l'impianto presso gli elaborati:

- MAT21\_30C1-VIA.05c\_All\_Carta\_Interv\_P\_C-VP01 che mostra chiaramente come la visibilità dell'impianto dal Tratturo e, quindi, anche dalla Via Appia sia nettamente esclusa già dall'analisi di intervisibilità teorica salvaguardando totalmente la “valenza paesaggistica” attribuita dal PPTR a tale elemento lineare;
- MAT21-160110-R\_Report-Fotografico-AO-PO relativamente ai punti 01 – Villaggio Neolitico di Jesce; 02 – Necropoli di Jesce; 03 – Monastero di San Michele Arcangelo; 04 – Masseria Colle Carro; 11 – Masseria Viglione, 17 – Masseria Simonetti; 21 – Tenuta de Laurentiis;

onde evitare di incorrere in una tanto clamorosa ed erronea affermazione e per comprendere soprattutto che la morfologia del territorio fa sì che dal lato pugliese l'area di progetto non sia visibile poiché ubicata in corrispondenza di un versante caratterizzato da una marcata contropendenza rispetto al lato lucano. Dall'osservazione dei numerosi profili topografici riportati si può immediatamente cogliere l'acclività in direzione nord-est del versante pugliese opposta all'acclività in direzione sud-ovest del versante lucano, con il confine amministrativo tra le due regioni che dal punto di vista fisico svolge concretamente il ruolo di spartiacque. È per tale banale ragione che non è presente un superfluo elaborato relativo alla compatibilità dell'impianto con il territorio pugliese e

che sarebbe risultato altresì inutile condurre uno studio specifico sugli altri punti di interesse del territorio pugliese presso i quali risulta oggettivamente impossibile scorgere l'area di progetto.

4) Sull'inserimento dell'impianto agrivoltaico nel contesto paesaggistico ed agricolo

Nel precisare che la designazione dell'area di progetto quale area idonea all'installazione di un impianto fotovoltaico poiché non ricompresa nel perimetro di alcun bene vincolato e non ricadente nella relativa fascia di rispetto di 500 metri, seppur localizzata su terreni agricoli, consentirebbe la realizzazione di un impianto fotovoltaico puro, non necessariamente abbinato ad un utilizzo agronomico dei terreni, facendo decadere di conseguenza ogni considerazione relativa all'inserimento dell'impianto nel contesto agricolo, il proponente ritiene tuttavia di voler proseguire l'iter autorizzativo relativamente alla tipologia di impianto considerata. Pertanto, si ritiene opportuno sottolineare quanto segue:

a) a pag. 10 di 36, punto 2) il contributo della SABAP Basilicata sottolinea la sussistenza dell'intervento presso aree "caratterizzate da elevata capacità dell'uso del suolo" e conclude "l'impianto in esame, pertanto, andrebbe a collocarsi in un'area di capacità d'uso di classe II, sottraendo suolo agricolo prezioso [...]". Tale affermazione sembra avere ad oggetto un altro progetto diverso da quello in esame poiché nel caso di specie il Progetto riguarda la realizzazione **di un impianto agrivoltaico, rispetto al quale sono inconferenti le considerazioni riguardanti una presunta criticità derivante dal consumo di suolo;**

b) presso l'elaborato integrativo "MAT21-160109-R\_Int-SIA-Rispetto-LGA" viene dimostrato in maniera analitica il rispetto rigoroso dei requisiti dettati dalle Linee Guida Ministeriali in materia di Impianti Agrivoltaici. Alle pagg. 16 e 17 di 36 del parere del MiC invece, si fa riferimento in maniera vaga e non suffragata da alcuna argomentazione solida ad un non meglio precisato "dubbio" sulla coerenza del progetto con le citate Linee Guida, adducendo l'assenza di un non identificabile "dato relativo alla computazione al mq" del quale non si conosce traccia all'interno del documento di riferimento considerato. Si evidenzia che simile affermazione non può essere presa in considerazione nell'ambito di una valutazione ad elevato contenuto tecnico quale dovrebbe essere quella destinata al progetto in esame;

c) la scelta della coltivazione a lavanda ad uso officinale è motivata proprio dalla necessità di soddisfare uno dei criteri previsti dalle citate Linee Guida. In particolare, il requisito "B" relativo all'aumento di redditività dei terreni rispetto all'utilizzo precedente. L'osservazione circa la non conformità con il paesaggio agrario storico del territorio a vocazione agropastorale, è ragionevole ritenere, non sarebbe stata mossa in ipotesi di riconversione colturale dei terreni per la produzione di lavanda in assenza di un progetto di impianto fotovoltaico. Pertanto, più che una criticità concreta, l'osservazione mossa appare essere strumentale ed esclusivamente finalizzata a introdurre un ulteriore argomento contrario alla realizzazione dell'intervento;

d) nonostante il Progetto consideri un'area che ricade, dal punto di vista cartografico del PPR, presso l'Ambito di Paesaggio "L'altopiano della Murgia Materana", di fatto l'area di progetto è **collocata presso la Zona Industriale di Jesce, che poco o nulla possiede di quei caratteri distintivi e peculiari dei contesti paesaggistici citati nel contributo in oggetto.** Lo sviluppo delle coltivazioni di lavanda e la piantumazione delle opere di mitigazione consentirebbe di conseguire addirittura un miglioramento del livello di percezione visiva nel contesto dei capannoni industriali esistenti e dei numerosi elettrodotti aerei e tralicci dell'alta tensione presenti;

e) in ogni caso la proponente rimane disponibile a valutare qualsiasi altra indicazione di utilizzo agricolo dei fondi, compresa l'applicazione di un piano agronomico di carattere agro-zootecnico quale potrebbe essere il pratopascolo, per il cui sviluppo il progetto risulta altrettanto idoneo.

Rimane inoltre sempre la possibilità, come sopra precisato, di non tenere più conto di alcun tipo di progetto agrivoltaico come consentito dalla normativa nazionale. Tuttavia, si ritiene più aderente al principio di limitazione del consumo di suolo e di mantenimento della vitalità pedologica dei terreni agricoli la concomitanza della realizzazione di un piano agronomico e di un generatore fotovoltaico,

quale che sia il tipo di coltivazione. Tale soluzione rappresenterebbe comunque un miglioramento rispetto alla prospettiva di abbandono dei terreni da parte della proprietà qualora si dovesse rassegnare alla evidente antieconomicità delle attuali coltivazioni cerealicole. Tale opzione andrebbe sempre considerata nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile.

*5) Sulla cumulatività degli impatti fra il Progetto e altri progetti di impianti agri-fotovoltaici limitrofi*

Per quanto riportato a pag. 13 di 36, punto 2.1.b, si rappresenta che essendo stata dimostrata l'estraneità geografica del territorio pugliese con l'area di progetto per oggettive ragioni morfologiche (per la comprensione delle quali si invita ancora una volta ad esaminare con attenzione gli elaborati progettuali ed integrativi forniti) decade totalmente il senso di una valutazione degli impatti visivi cumulativi con impianti esistenti e futuri ubicati in provincia di Bari, poiché non esiste alcun cumulo dell'impatto visivo all'interno dell'area vasta tra versante lucano e versante pugliese, i quali presentano acclività di senso opposto con conseguente delineazione di uno spartiacque che funge da soglia visiva dalla Puglia alla Basilicata e viceversa.

Per quanto riguarda il lato lucano dall'osservazione dell'elaborato "MAT21-160200-D\_Corografia-Imp-FER-AV" si può osservare come l'unico progetto in grado di cumulare l'impatto visivo con quello in esame risulta essere NATUZZI S.R.L., posto immediatamente oltre il confine nord-est dell'impianto CCEN MATERA S.R.L., sebbene tale cumulo possa avvenire solo in sequenza e mai in contemporaneità. Infatti, poiché tale visibilità può sussistere solo lungo il tratto di S.P. n. 271 direzione nord, si avrebbe la stessa lettura visiva fuggevole prima per l'impianto in esame e poi per il successivo. Pertanto, valgono le stesse considerazioni presentate per la visibilità dell'impianto in esame, ovvero che il contributo delle opere di mitigazione presenti presso entrambi gli impianti sarà decisivo per il contrasto alla percezione visiva degli stessi presso l'unico tratto ove sussista visibilità singola e cumulata in sequenza.

Per quanto concerne tutti gli altri impianti agro-fotovoltaici esistenti e futuri non sussiste alcuna possibilità di cumulo visivo con l'impianto in esame, mentre per quanto riguarda l'impatto visivo cumulativo con impianti eolici si può osservare nell'immagine relativa al punto di presa fotografica n. 08 in direzione SE-SSE di cui all'elaborato "MAT21-160110-R\_Report-Fotografico-AO-PO" l'unico caso in cui si intravedono pale eoliche sullo sfondo in lontananza la cui percezione si può cumulare con quella dell'impianto in esame, potendo pertanto affermare con decisione che non sussistono impatti visivi cumulati fra l'impianto MATERA ad altri impianti di generazione da fonte eolica.

Presso gli elaborati:

- MAT21\_28-VIA.04\_Relazione sugli Impatti Cumulativi
- MAT21-160111-R\_Int-Impatti-Cumulativi

sono stati affrontati, discussi e risolti in maniera ampia ed esaustiva gli impatti cumulativi:

1. sul patrimonio culturale;
2. sulla biodiversità e sugli ecosistemi;
3. acustico;
4. elettromagnetico;
5. su suolo e sottosuolo.

dimostrando la trascurabilità degli stessi.

**Inoltre, si ribadisce che l'impatto singolo e cumulativo di impianti agrivoltaici non può sussistere proprio per le caratteristiche di continuità nell'utilizzo agricolo dei suoli, non alterati dalla presenza delle strutture del generatore fotovoltaico.** Ciò è pacificamente confermato dalla giurisprudenza più recente (Cons. Stato 30 agosto 2023 n. 8029), che ha

valorizzato le differenze sostanziali, intercorrenti sia sul piano tecnico che relativamente al regime giuridico, tra gli impianti fotovoltaici tradizionali e gli impianti agrivoltaici. Questi ultimi, pertanto, non possono essere, per la loro capacità di integrare la produzione di energia elettrica con la produzione agricola e, conseguentemente, per i diversi effetti sulla capacità di resa del suolo, valutati alla stregua di impianti fotovoltaici tradizionali.

Sono da considerare infondate, infine, le considerazioni espresse a più riprese dal parere in oggetto con riferimento agli impatti cumulativi riferiti a “numerosi impianti proposti in corso di valutazione” (oltre che a quelli già autorizzati).

Si ricorda, a tal proposito, come ribadito recentemente anche dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato 8029/2023), che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, l'All. VII al Codice dell'ambiente impone che questa sia condotta solo con riferimento agli altri progetti esistenti e/o approvati e non a quelli per i quali il procedimento autorizzativo è pendente.

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di dover riscontrare quanto frainteso, trascurato, omesso di esaminare, travisato o distorto nelle conclusioni di cui al parere in oggetto. In particolare, a pag. 33 di 36:

<p>1) <i>Tutte le opere di progetto ricadono all'interno di un'area interessata da un vincolo paesaggistico in itinere ai sensi dell'art. 136 e 157 del D. Lgs. 42/04 (dichiarazione di interesse pubblico) e nell'area buffer (8.000 m) del sito patrimonio UNESCO "IT670 – I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera".</i></p>	<p>L'appartenenza ad un'area interessata da un vincolo paesaggistico in itinere e all'interno dell'area buffer del sito UNESCO non pregiudica la collocazione dell'intervento in <b>area idonea</b> ai sensi della lettera c-quater, comma 8, art. 20 del D. Lgs. 199/2021.</p>
<p>2) <i>Il cavidotto di connessione dell'impianto alla SSE coincide per circa 1800 m con un tratto del Regio tratturo Melfi-Castellaneta tutelato con D. M. del 22/12/1983 ai sensi degli art. 10 e 13 del D. Lgs.</i></p>	<p>Il cavidotto di connessione dell'impianto alla SEU coincide per circa 1200 (milleduecento/00) metri (non 1800) con il tratturo e con la Via Appia, su strada pubblica asfaltata (SP140) già interessata dal passaggio sotterraneo di altre reti di sottoservizi. Sono state illustrate le modalità di risoluzione di tali interferenze: TOC per gli attraversamenti (n. 2) e scavo in trincea a cielo aperto per il parallelismo di 1200 m, da eseguirsi sotto sorveglianza archeologica nei termini prescritti dalla SABAP competente.  È stato dimostrato che <b>non sussiste visibilità verso l'impianto</b> dall'intero tratto della SP140 che intercetta l'area vasta (raggio 5 km).</p>
<p>3) <i>Nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici e numerose testimonianze del patrimonio storico rurale, come meglio descritto nei pareri delle Soprintendenza Abap della Basilicata e Abap per la Città metropolitana di Bari, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.</i></p>	<p>L'area di progetto è <b>estranea</b> a qualsiasi perimetrazione o fascia di rispetto dei beni culturali o paesaggistici tutelati dalle norme nazionali.</p>
<p>4) <i>La Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di</i></p>	<p>È stato dimostrato oggettivamente che <b>l'impatto visivo dell'impianto non sussiste</b> nei confronti di</p>

<p><i>‘irradiazione’ dei beni paesaggistici presenti in un’area “quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”.</i></p>	<p>tutti i beni culturali o paesaggistici tutelati dalle norme nazionali presenti nell’area vasta.</p>
<p><i>5) Nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quelle delle Soprintendenze Abap competente della Basilicata e per la Città metropolitana di Bari, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.</i></p>	<p>Il contesto della <b>Zona Industriale di Jesce</b> nelle immediate vicinanze della quale è previsto l’inserimento dell’intervento in esame non è assimilabile all’accezione di paesaggio data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D.Lgs. 42/2004.</p>
<p><i>6) Secondo l’art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ‘La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime’.</i></p>	<p>All’inserimento dell’intervento nella Zona Industriale di Jesce non è imputabile alcuna minaccia ai valori culturali espressi da un paesaggio che come descritto dai piani paesaggistici <b>non è riconoscibile nella realtà dello stato dei luoghi.</b></p>
<p><i>7) L’impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, causerebbe un’alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari e andrebbe a produrre importanti distorsioni paesaggistiche e difficilmente reversibili sottraendo, in tal modo, un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione, obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata e del vigente Piano Paesaggistico Regionale della Puglia.</i></p>	<p>L’inserimento dell’intervento nella Zona Industriale di Jesce <b>non è in grado di alterare</b> la percezione fisica ed i valori identitari di un contesto territoriale ben distante da quello realmente da considerare oltre la mera consultazione bibliografica e cartografica dei piani paesaggistici. Contrariamente a quanto affermato la valorizzazione del territorio sarebbe incrementata proprio grazie alla realizzazione dell’impianto agrovoltaiico con coltivazione di lavanda.</p>
<p><i>8) L’impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a</i></p>	<p>Il contesto territoriale “ferito” dalla presenza di altri impianti esistenti (ma non dalla presenza di impianti ancora da realizzare) <b>non subirebbe alcun detrimento</b> dalla presenza di un sistema agrovoltaiico in grado di generare energia elettrica a zero emissioni ed in grado di contribuire concretamente alla difesa del suolo agricolo, anche</p>

<p>danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;</p>	<p>scongiurando un eventuale abbandono all'incuria qualora la proprietà si rassegnasse alla evidente antieconomicità delle attuali coltivazioni cerealicole.</p>
<p>9) Il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche tipiche del materano, per le quali è itinerare la procedura di estensione a tutto il territorio del Comune di Matera di un vincolo ex art. 136 del D.Lgs 42/2004, si caratterizza anche per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nei pareri delle Soprintendenze Abap della Basilicata e per la Città metropolitana di Bari, che confermano che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.</p>	<p>Le uniche interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sono rappresentate dalla realizzazione del cavidotto interato con <b>criticità agevolmente superabili</b> come più volte sopra descritto. Da tutti i siti a valenza archeologica presenti nell'area vasta l'impianto risulta <b>impossibile da scorgere</b> da parte dell'occhio umano anche dopo attenta osservazione.</p>
<p>10) La realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto, sulla base di quanto riportato nelle Osservazioni del Comune di Matera di cui sopra, potrebbe compromettere l'integrità del sito UNESCO e comportare il rischio di un declassamento dello stesso da "Beni Patrimonio Mondiale" a "Beni in pericolo" in quanto gli impianti di energia rinnovabile sono considerati fattori esterni al Sito, ad impatto negativo.</p>	<p>La paventata compromissione del sito UNESCO è risultata <b>del tutto infondata</b> sulla base della documentazione prodotta che mostra la totale estraneità della Zona Industriale di Jesce con detto sito.</p>
<p>11) <b>RICHIAMATO</b> anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 42/2004 che così recita: 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.</p>	<p>Contrariamente a quanto affermato è stata ampiamente dimostrata la conclamata compatibilità del progetto con le esigenze di protezione di beni culturali verso i quali l'intervento non possiede alcuna rilevanza impattante</p>
<p>12) <b>CONSIDERATO</b> che l'utilizzazione a sede di cavidotto per linea elettrica del Tratturo Melfi-Castellaneta, bene culturale sottoposto a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche.</p>	<p>La reiterazione di tali distorte informazioni costringe a replicare nuovamente: il tratturo Melfi Castellaneta non è destinato ad essere sede di cavidotto. Sono disponibili le tecnologie idonee alla risoluzione delle uniche due interferenze puntali dimostrate. Inoltre, non è possibile alcuna fruizione paesaggistica percettiva in quanto non solo il tratturo non è neanche percorribile in superficie, ma la visibilità verso l'impianto in corrispondenza del suo tracciato è preclusa all'occhio umano.</p>
<p>13) <b>RITENUTO</b>, quindi, che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né</p>	

con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare alla presenza del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, del quale verrebbe pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva;	
---	--

Infine, si osserva la non corrispondenza al vero di quanto affermato a pag. 36 di 36. Ivi viene riferito che sono stati “*esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, la documentazione integrativa e tutta la documentazione prodotta dalla CCEN Matera S.r.l. e pubblicata sul sito nel corso del procedimento*”. Depongono contrariamente rispetto a quanto dichiarato i numerosi errori, le inesattezze, le omissioni, le distorsioni e l’incoerenza che caratterizzano il parere in oggetto. Pertanto, si ritiene doveroso richiamare Codesta Spettabile Soprintendenza ai doveri derivanti dai principi che guidano l’attività amministrativa delle amministrazioni, le quali hanno il dovere di rispettare il contraddittorio procedimentale anche e soprattutto attraverso un attento esame delle osservazioni e dei documenti trasmessi, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Cons. di Stato 20 febbraio 2023 n. 1731).

Alla luce di quanto sopra osservato, la Società

#### CHIEDE

A Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R. di riconsiderare quanto espresso col parere in oggetto e, dopo aver esaminato attentamente tutti i contributi istruttori presentati dalla Società, rilasciare parere favorevole alla realizzazione del Progetto in epigrafe; e

A Codesto Spettabile Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di considerare tutti i profili sopra affrontati alla luce delle puntuali osservazioni prodotte dalla scrivente e, soprattutto, **di tenere in debita considerazione il fatto che, come dimostrato in atti, il Progetto si svilupperà in un’area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8 c) quarter del d.lgs. n. 199/2021.**

In difetto di quanto sopra, la Società si riserva di utilizzare tutti i rimedi previsti dall’ordinamento al fine di far valere le proprie ragioni.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno.

Distinti saluti.


Il legale rappresentante

---

## ALLEGATO 1

A dimostrazione della infondatezza delle osservazioni sul percorso del cavidotto interrato e sulle relazioni tra intervento e Regio Tratturo Melfi Castellaneta si può osservare nell'elaborazione cartografica illustrata:

- 1) Il cavidotto corre totalmente al di fuori del tratturo (come da tracciato riportato su PPR Basilicata) sulla SP140;
- 2) Il parallelismo su tale strada è di 1200 m;
- 3) Sussistono due sole interferenze con il tratturo agevolmente risolvibili con TOC;
- 4) L'area di progetto è abbondantemente esterna ai buffer di 200 e 500 m dal tratturo;
- 5) La SSE Terna e la Stazione Utente sono esistenti e non di nuova realizzazione.



Inoltre pre  
rappresentazio  
prendere at  
relazioni sp  
di progetto e  
di Jesce